

XXX. — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 31-ter (Imputato - Personalità - Giudizio) - Esame - Approvazione).

Punto 35 (Misure di sicurezza - Garanzie) - Seguito esame - Approvazione.

Punto 36-bis (Errore giudiziario - Riparazione) - Esame - Approvazione.

PRESIDENTE	989, 990, 991, 996, 997, 1001, 1002 1003, 1004, 1008, 1012, 1013, 1014 1016, 1017
ACCREMAN	992, 998, 1001, 1013, 1015
DE FLORIO	1008
MANNIRONI	999
MARTUSCELLI	1008
MILIA	989, 996, 1002, 1003
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	995 1002, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017
PENNACCHINI	1016
RICCIO	997, 999, 1000, 1002, 1007
ROMEO	993
VALIANTE, <i>Relatore</i>	991, 994, 996, 999, 1000, 1003 1004, 1009, 1012, 1015, 1017
ZOBOLI	993, 996, 1005, 1008, 1011

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Il deputato Milia ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MILIA. Leggo in questo momento il resoconto della seduta tenuta ieri sera dalla nostra Commissione dove risultano approvati i punti 21-*bis*), 21-*ter*), 22), 28) e 28-*bis*). Desidero che risulti a verbale che il punto 28) è stato votato da nove deputati, non tanto perché mi importi quale sia stata la maggioranza, ma perché penso che questo fatto potrà avere un certo rilievo quando si arriverà alla discussione in Aula. Allora si potrà valutare se questo articolo sia stato approvato con l'espressione della volontà di una notevole maggioranza, oppure di un numero limitato di persone.

PRESIDENTE. Le faccio notare che eravamo in numero legale e questo è l'unico punto che può interessare.

MILIA. Non voglio contestare il numero legale perché questo è fuori discussione. A me interessa soltanto che risulti il numero dei votanti. Faccio poi rilevare, perché se ne tenga conto in sede di coordinamento, che, a mio avviso, la Commissione non avrebbe potuto votare il punto 28) del disegno di legge una volta che era stato approvato il 22).

Nel punto 28) è detto che la durata massima dell'istruttoria non dovrà essere normalmente superiore ad un anno, salvo la proroga di un altro anno. Cioè, votando questo punto, abbiamo stabilito che la istruttoria, in casi eccezionali, non può superare i due anni. Però, non era possibile arrivare a questa votazione del punto 28), dal momento che al punto 22) era già stato stabilito che la custodia preventiva non può superare i tre anni. Il testo del Governo aveva un addentellato logico quando il termine del periodo istruttorio non era di un anno — come abbiamo approvato su proposta del relatore — ma di due anni, salvo la proroga di un altro anno.

Contesto, dunque, la sostanza democratica di un punto della delega che prevede tre anni di detenzione più uno. Sotto il profilo logico, conseguenziale, abbiamo il seguente *iter*: il Governo aveva previsto un periodo di custodia preventiva pari al periodo fissato per l'istruttoria, salvo un anno in più per il dibattimento. Una volta che la Commissione ebbe a portare il termine dell'istruttoria ad un anno è chiaro che il termine della custodia preventiva doveva esser modificato. Sento, dunque, il dovere di presentare un nuovo emendamento dal momento che non è concepibile stabilire categoricamente per l'istruttoria la durata massima di un anno e, poi, detenere l'imputato per tre anni. Questa difformità si è verificata in seguito all'approvazione dell'emendamento Valiante ed ora si rende necessaria la presentazione del seguente emendamento:

Al punto 28) aggiungere il seguente comma:

« La durata della carcerazione preventiva dell'imputato nella fase dell'istruttoria non può superare quella entro la quale l'istruttoria stessa debba essere chiusa ».

PRESIDENTE. Resti ben chiaro che la Commissione durante tutta la seduta di ieri sera è stata in numero legale ed ha approvato a maggioranza i vari punti. Non è escluso che nell'approvazione dei singoli argomenti possa essersi verificata qualche antinomia. In sede di coordinamento non avrò difficoltà a rivedere quegli aspetti che possano essere rettificati, diversamente ci riserveremo di proporre eventuali modifiche davanti l'Assemblea.

Sull'osservazione del deputato Milia in merito al punto 22) che prevede la durata massima della custodia preventiva, pur ammettendo che dalla sua esposizione balzerebbe evidente un contrasto, faccio rilevare che il termine è stato posto come limite massimo entro il quale il legislatore delegato sarà tenuto a compiere le sue scelte, per cui non dovrebbe sussistere un contrasto « stridente » sul piano pratico.

Comunque, ritengo che si tratti di una questione da rivedere attraverso una eventuale rettifica compiuta per mezzo degli strumenti che il regolamento ci mette a disposizione. Del resto, anche altre situazioni, oltre questa, ci sono sfuggite: così abbiamo parlato di assistenza e di intervento del difensore, dando un significato dell'assistenza e dell'intervento in determinati atti istruttori; così, quando parliamo della lettura degli atti in dibattimento ci riferiamo soltanto a quelli perfezionati con l'assistenza dei difensori senza parlare di quelli compiuti con l'intervento. Forse, oltre queste, ce ne saranno altre di dimenticanze materiali, ma è chiaro che questi nei non intaccano la sostanza del lavoro.

In sede di coordinamento, onorevole Milia, terrò presente anche il suo emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Prendo atto con soddisfazione delle assicurazioni del Presidente anche perché — e lo dico per intelligenza dei colleghi che erano assenti nella seduta di ieri notte — si è trattato di un autentico infortunio, almeno per quanto riguarda il relatore.

Quando ho aderito al punto 22) del disegno di legge che prevede la durata massima della carcerazione preventiva in tre anni, avevo sostenuto che non fosse opportuna la proroga. Avevo sottolineato che ogni volta che fosse stata chiesta la proroga, quasi sempre la si sarebbe concessa. Poiché mi sembrava che la maggioranza della Commissione assentisse a questa mia obiezione, ho continuato a sostenere il termine di tre anni, negando la mia adesione alla proroga.

Invece, sono stati approvati i tre anni al punto 22) e la proroga al punto 28). Mentre aveva un significato il limite dei tre anni — come ha sostenuto anche il deputato Milia — il termine dei quattro anni non ha più alcun significato, anzi è contraddittorio. Mi auguro che, in sede di coordinamento, la Commissione si renda conto dell'opportunità di una modifica.

PRESIDENTE. Veniamo all'emendamento dei deputati Guidi ed altri, che è del seguente tenore:

Dopo il punto 31-bis) aggiungere il seguente:

« Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre ed acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi dell'osservazione e dello studio sui fattori fisiopsichici, ambientali e sociali della pericolosità dell'imputato, al fine di conseguire una compiuta conoscenza del soggetto ».

Nella seduta notturna di mercoledì 30 novembre discutemmo a lungo su questo emendamento ma, data la rilevanza dell'argomento e l'assenza dei rappresentanti del gruppo comunista, su proposta del deputato Milia, venne rinviato il seguito dell'esame ad altra seduta, non tanto per approvarlo — poiché la principale eccezione concerne il fatto che trattasi, soprattutto, di materia sostanziale e non procedurale — ma perché, nel caso in cui fosse respinto, vi fosse una precisa motivazione dal momento che l'argomento riverbera anche nel campo processuale.

VALIANTE, *Relatore*. La sostanza dell'emendamento ha riferimento al diritto penale piuttosto che al diritto processuale. Però, giustamente, è stato sottolineato che il mezzo per compiere questi accertamenti e, quindi, per esprimere delle conclusioni, è uno strumento di ordine processuale.

Perciò, se si ritiene utile questo accertamento bisogna, in sede processuale, stabilire i mezzi per la sua acquisizione. Ho l'impressione che

questo emendamento si riferisca a quelle tesi, autorevolmente sostenute in dottrina, soprattutto dal professor Carnelutti, secondo cui la funzione della pena consiste nel portare all'effettiva emenda del reo per cui sarebbe necessario conoscere a fondo la personalità dell'imputato ed i fattori che lo hanno indotto a delinquere, soprattutto nella fase precedente al reato.

Il professor Carnelutti sosteneva, persino, l'opportunità che la pena non fosse mai definita in modo assoluto, ma rappresentasse una misura di sicurezza da rivedere nel corso dell'esecuzione affinché, ove ci fosse la certezza che l'imputato si era emendato, potesse eliminarsi il residuo della pena e, in caso inverso, prorogarla. La tesi del professor Carnelutti propugnava l'applicazione di una pena minima — come accade ad esempio in Inghilterra: « fino a che piacerà alla Regina » — cioè, in ipotesi, per non meno di due anni, come si fa per le misure di sicurezza.

Questa tesi suggestiva non è condivisa dalla totalità della dottrina e, probabilmente, è inopportuna in un ordinamento come il nostro. Quantunque sia convinto che, mentre è indispensabile, specialmente ai fini della graduazione della pena, che il giudice del dibattimento tenga conto di tutti gli elementi, risultanti anche da accertamenti che in casi particolari egli può aver fatto compiere appositamente, ritengo largamente inopportuno un giudizio specifico, così come si richiede nell'emendamento Guidi, su tutti questi elementi.

In primo luogo bisogna considerare la difficoltà cui si va incontro nel compiere accertamenti del genere nel periodo istruttorio che, abbiamo sottolineato, deve essere breve. Un simile esame in sede di dibattimento, concentrato e rapido come lo intendiamo realizzare, sarebbe poco compatibile proprio con lo scopo del dibattimento stesso, cioè la rapidità.

In secondo luogo, il giudizio e lo studio sui fattori fisiopsichici, specialmente ambientali e sociali della pericolosità dell'imputato, richiederebbe attrezzature scientifiche tali che, oggi, non credo siano disponibili.

Perciò, pur concordando sullo spirito dell'emendamento ed anche sull'opportunità che elementi di questo genere siano acquisiti nel processo tutte le volte che sia possibile, soprattutto in sede di esecuzione — anche con i mezzi che i nostri istituti carcerari stanno acquistando, come il carcere di Rebibbia — quanto meno ai fini della liberazione condizionale, non sono favorevole all'approvazione, in questa sede, dell'emendamento Guidi.

ACCREMAN. Poiché, a giudicare dall'interpretazione che ne ha dato il relatore Valiante, l'emendamento non si illustra da sé, mi sembra opportuno precisare che, mentre la norma viene ritenuta di diritto penale sostanziale, viceversa essa è di diritto penale processuale.

Dice l'emendamento del collega Guidi: « Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ». Ciò presuppone il giudizio sulla personalità dell'imputato che è un cardine del diritto sostanziale che nessuno, credo, vorrà misconoscere.

Viceversa — ed ecco il valore processuale dell'emendamento — si chiede che tale giudizio — che è già sostanzialmente affermato dal diritto sostanziale penale e su cui non si discute — sia effettivo. Ed in che modo? Con la possibilità di disporre ed acquisire in ogni stato e grado del giudizio elementi dell'osservazione e dello studio sui fattori fisiopsichici, ambientali e sociali della pericolosità dell'imputato.

Ecco perché non mi pare abbia significato l'argomentazione del collega Valiante. Egli può fare un discorso sulla possibilità concreta di raggiungere certi traguardi di accertamento criminologico in sede di diritto sostanziale ma, siccome nessuno vorrà negare l'esistenza dell'articolo 133 del diritto penale sostanziale — che prescrive la necessità e l'obbligo di questi accertamenti — credo che con questa norma si tenda, viceversa, a rendere effettivo l'accertamento in questione che, purtroppo, è scritto nel diritto sostanziale ma, non avendo una corrispettiva e concreta norma nel diritto processuale, nella maggior parte dei casi viene obliterato. Ecco il valore processuale di questa norma.

Siamo in presenza di una norma processuale e nessuno vorrà disdire in procedura quello che è già scritto nel codice penale sostanziale, dove si dice che questi accertamenti sono doverosi non solo sulla personalità dell'imputato ma anche sugli ambienti da dove proviene e in cui andrà a vivere l'imputato una volta scontata la pena.

L'emendamento ha un senso squisitamente procedurale e mi pare che vada accolto.

ROMEO. Ritengo che questo emendamento Guidi sia una norma di carattere sostanziale e non di carattere procedurale. Desidero aggiungere che, se per caso comprendessimo questa norma nel sistema processuale, allora non la dovremmo riferire solo al reo, ma come dice il titolo quarto del codice penale agli articoli 85 e seguenti, anche alla persona offesa dal reato.

Se, per caso, dovessimo accogliere la proposta di comprendere una qualche norma, sia pure innovativa, di quello che è il sistema procedurale in materia, non potremmo riferirla solo alla personalità dell'imputato ma, per non essere in antinomia con il diritto positivo penale, sarà necessario riferirla anche alla persona offesa dal reato.

ZOBOLI. Richiamo l'attenzione della Commissione, che mi sembra orientata a respingere questo emendamento in quanto si tratterebbe di

una norma di diritto sostanziale. In sostanza, una norma di questo genere c'è già nel codice di diritto penale ed il codice di procedura deve apprestare i mezzi per l'attuazione del diritto sostanziale.

Ora, l'articolo 133 del codice penale contiene una norma che non ha mai avuto applicazione, cui non si è mai dato un seguito. Solamente nel caso di minori il legislatore ha dettato una più moderna normativa ed ha imposto, in sede di rito e non in sede di merito, l'accertamento personale, cioè quella che è la scheda dei minori, sulla capacità a delinquere e su tutte le note di carattere fisiopsichico necessarie. Penso che, proprio per dare un senso concreto ad una norma di diritto positivo, già prevista dal nostro codice, ma disattesa nella sua applicazione, come dimostra l'esperienza, sia opportuno e necessario predisporre questo giudizio che viene chiesto nell'emendamento Guidi.

Non capisco la distinzione fatta dal deputato Romeo nel senso che se questi accertamenti fossero effettuati nei confronti dell'imputato, sarebbe necessario adempierli anche sulla parte lesa. In giudizio risponde l'imputato e non la parte lesa! Può essere richiesta una indagine sulla parte lesa, in caso di seduzione, di violazione carnale, di raggirio. Ma non ha senso chiedere, anche per la parte offesa, un accertamento che non ha costruito con il giudizio penale in relazione alla personalità dell'imputato.

VALIANTE, *Relatore*. Sostengo che il contenuto di questo emendamento è di carattere sostanziale, anche se ho sottolineato che un istituto di diritto sostanziale va attuato con norme procedurali. La sede per discutere la materia, a rigore, potrebbe essere anche questa. Ritengo che non sia così automatica la necessità — come sottolineava il deputato Accreman — che, essendo previsto un giudizio del genere nell'articolo 133 del codice sostanziale agli effetti della graduazione della pena, sia indispensabile prevedere una apposita procedura nel codice di rito e, tanto meno, nei termini in cui è scritto l'emendamento.

Non è che il giudice abbia bisogno di conoscere la personalità dell'imputato ad altro fine se non quello di stabilire la quantità della pena. La regola del nostro diritto è che ognuno è presunto capace di intendere e di volere, quindi pienamente responsabile sul piano morale e giuridico, sino a quando non sia provato il contrario. Non tutti sono sottoposti a perizia psichiatrica, ma solo coloro che, per il modo in cui è stato compiuto il reato, siano sospettati di non essere nella piena capacità di intendere e di volere. Perciò, mi pare sommamente pericoloso stabilire indagini sulla personalità di ogni imputato, anche su quelli che, senza alcuna possibilità di equivoci, siano ritenuti capaci. Rischiamo di ripetere per mille volte il caso della *Zanzara*. Circa i punti e gli istituti procedurali che

non abbiamo considerato in questo nostro lavoro di riforma, e sono la quasi totalità, concordiamo sulla disciplina vigente, salvo il loro coordinamento con le nuove norme.

Siccome questo giudizio sulla personalità dell'imputato non è un obbligo che può essere stabilito a carico del giudice, ma una possibilità, questa già esiste nel codice attuale. Poiché questo esame della personalità andrebbe fatto soltanto ai fini della graduazione della pena stabilita dall'articolo 133 del codice penale, ritengo superfluo stabilirlo come regola generale in tutti i casi.

Mi sembra, intanto, che la formulazione letterale dell'emendamento vada corretta. Cosa significa « acquisire elementi dell'osservazione e dello studio » ? Forse c'è un errore di stampa e deve leggersi « dall'osservazione e dallo studio ». Ad ogni modo, è grave che si debbano acquisire elementi sulla pericolosità dell'imputato. Qui entriamo in una impostazione di scuola positiva, che il nostro ordinamento giuridico ha sempre rifiutato e rifiuta ancora. Le indagini vanno fatte non sulla pericolosità dell'imputato, ma sulla sua personalità; è cosa diversa. L'imputato va condannato, se colpevole, anche se non è più pericoloso; il delinquente occasionale, certamente, non ha la stessa pericolosità del delinquente per tendenza o del delinquente professionale e, ciò nonostante, va condannato.

Concludendo, ritengo che sia utile e doveroso sempre che sia possibile al giudice compiere gli accertamenti più ampi sulla personalità dell'imputato. Non credo che sia nelle intenzioni dei presentatori dell'emendamento rendere ordinarie tali indagini nel senso che siano svolte ogni volta, per ogni tipo di imputato, anche quando non se ne ravvisi la necessità. Ma, meno ancora, vorrei che tali indagini venissero svolte per l'accertamento della pericolosità dell'imputato, in quanto la « pericolosità » è un concetto che nel nostro ordinamento diventa rilevante ai fini delle misure di sicurezza, ma non ai fini della pena.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A mio parere non c'è una obiezione di fondo su questo emendamento perché, come ha già detto il relatore, il principio esiste già nel nostro ordinamento. Quindi, a parte le ultime osservazioni che il relatore ha svolto sul concetto di pericolosità, senza dubbio non vi sono obiezioni quanto al concetto; rimane da vedere se sia opportuno o meno inserire tale previsione in questi principi che affidiamo al legislatore delegato che, in quanto riferita ad una possibilità, in realtà è una ripetizione di una situazione già esistente. Mi rimetto a quanto ha detto il relatore, sottolineando, però, che non si tratta di una opposizione al concetto, ma semplicemente di un giudizio di opportunità.

ZOBOLI. Direi che, molto probabilmente, l'emendamento potrebbe essere accolto se venisse così modificato:

Sostituire le parole: « Effettivo giudizio » con le altre: « Per l'effettivo giudizio ».

Daremmo, così, una possibilità discrezionale al magistrato volonteroso.

MILIA. Sono favorevole al testo di questo emendamento, perché si ricollega a quanto già esiste nel diritto sostanziale: effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato e non sto a ripetere le argomentazioni già svolte. Ora, poiché — come ha detto il Sottosegretario — sostanzialmente questo principio è già acquisito dal codice di merito, ritengo che l'emendamento serva, effettivamente, a richiamare maggiormente l'attenzione del giudice su un accertamento che egli è tenuto a fare.

I colleghi comunisti non chiedono l'accertamento obbligatorio, di carattere tecnico; dicono soltanto che, qualora il giudice lo ritenga opportuno, egli disporrà quegli accertamenti ma, in ogni caso, nella sentenza preciserà la personalità dell'imputato.

PRESIDENTE. Siamo però ai limiti di un'altra considerazione: stiamo facendo una delega, non degli articoli!

Ad ogni modo, se il voto sarà favorevole, dato l'*animus* con il quale è stato espresso il parere contrario dal relatore e dal Governo, questo punto, praticamente, sarà acquisito come un elemento già presente nel nostro ordinamento; se il voto sarà contrario, avrà egualmente valore in relazione alle dichiarazioni che sono state fatte.

Onorevoli colleghi, a questo punto vorrei porre in votazione l'emendamento Guidi nel testo in cui è stato presentato.

VALIANTE, *Relatore*. Chiedo, innanzi tutto, ai colleghi presentatori dell'emendamento, giacché mi pare che il significato delle loro dichiarazioni non contrasti con quanto sto per proporre, se sarebbero disposti ad accettare questa formulazione:

Sostituire l'emendamento Guidi con il seguente:

« Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

Preciso che con questa formula non si dice niente di più o di meglio di quanto già oggi esista. Comunque, se si ritiene utile una ripetizione, non ho alcuna difficoltà.

RICCIO. In diritto penale abbiamo l'imputabilità, che è la capacità di intendere e di volere; ora, se gli accertamenti tendono a determinare soltanto la capacità di intendere e di volere in rapporto alle varie circostanze che possono incidervi, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento. Ho, però, l'impressione che questo emendamento tenda ad altro e, cioè, ad accertare non elementi relativi alla capacità di intendere e di volere, bensì alla complessa personalità del soggetto, alla sua situazione psichica. Certamente non è possibile che in un codice sia scritto che le perizie vanno fatte non già, soltanto, su certi determinati elementi, ma su tutta la personalità del soggetto. Questo determinerebbe un eccesso di potere che investirebbe lo stesso soggetto di diritto ed il complesso di diritti dello stesso soggetto.

Voterò contro l'emendamento, dal momento che non mi pare che, attraverso la formula testè letta, si dica qualcosa che sia già nell'attuale codice, bensì un qualcosa che va oltre lo stesso codice.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Guidi nella formula proposta dal relatore Valiante:

Dopo il punto 31) aggiungere il seguente:

« Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto, il punto che assume il numero provvisorio di 31-ter) rimane così formulato:

n. 31-ter) « Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

Ritorniamo, ora, al punto 35) del disegno di legge. Ne do lettura:

« Revisione del processo per l'applicazione delle misure di sicurezza, al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali ».

È stato presentato, dai deputati Guidi ed altri, il seguente emendamento:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« Revisione del processo per l'applicazione delle misure di sicurezza, affermandone il carattere giurisdizionale anche al fine di prevedere per esso le garanzie caratteristiche del dibattimento, un effettivo giudizio di pericolosità, con l'assistenza di personale specializzato, e l'impugnabilità dei provvedimenti ».

Tale emendamento fu già ampiamente trattato, nella seduta notturna del 30 novembre. Dopo un intervento del collega Milia si ritenne di accantonarlo, poiché sembrava necessaria una più approfondita valutazione. Per la verità, credo di poter dire che si confuse, forse, la posizione concettuale penale con quella prevista dalla legge di pubblica sicurezza. Occorre anche porre mente al fatto che al Senato è in corso di esame una riforma della legge di pubblica sicurezza; non bisogna quindi confondere determinate misure di sicurezza proprie della pubblica sicurezza, con altre attinenti al codice di procedura penale.

Si tenga, pure, presente che esiste anche una legge eccezionale che prevede determinate misure di sicurezza ed una continuità di rapporti fra autorità amministrative e giudiziarie in ordine alla diffida, alla sua convalida ed ai provvedimenti conseguenti. In questa sede conviene trattare quanto ci concerne dal punto di vista processuale penale. Stiamo, peraltro, attenti a non appesantire eccessivamente questo nuovo processo anche se il procedimento relativo alle misure di sicurezza sia un procedimento direi quasi *a latere* e non anche una delle basi del processo penale.

ACCREMAN. La differenza tra il testo del disegno di legge e l'emendamento presentato consiste nel fatto che, nel primo, si afferma la « revisione del processo per l'applicazione delle misure di sicurezza, al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali », mentre noi sosteniamo a tutte lettere, che il processo per l'applicazione delle misure di sicurezza è un processo giurisdizionale. Questa differenza è di notevole portata.

Il Presidente ricordava poco fa come in materia di misure di sicurezza ci sia ancora oggi una specie di ambiguità; tant'è che la legge speciale talvolta prevede un giudizio giurisdizionale, tal'altra quello amministrativo. Ora, nonostante siano stati fatti passi in avanti in ordine alla giurisdizionalizzazione del processo per le misure di sicurezza, pare a me che, oggi come oggi, nessuno potrebbe affermare che il processo per l'applicazione delle misure di sicurezza sia completamente giurisdizionale.

Credo che, anche nel testo governativo, vi sia annidata qualche ambiguità. Assicurare all'imputato adeguate garanzie giurisdizionali, che cosa vuol dire? In che cosa consistono?

Intanto, dire che in questo processo vengono assicurate garanzie di un certo tipo, significa riconoscere che quel processo non è di quel tipo... Noi vogliamo, invece, affermare che questo processo, tutto il processo, è di tipo giurisdizionale.

Mi preme ricordare che, da parte della dottrina, non si sono mai avute opposizioni per riconoscere la giurisdizionalità di questo processo; caso mai, opposizioni si sono avute, e neppure esplicitamente, da parte

dei politici. Ora a me pare che nel quadro della riforma del codice di procedura penale tali perplessità, se pure mai le avessimo avute, non hanno ragion d'essere.

Chiediamo, perciò, di modificare il testo governativo nel senso di affermare che nel processo per l'irrogazione delle misure di sicurezza non soltanto qualche aspetto deve essere giurisdizionale, ma è necessario che tutto il processo abbia il pieno carattere della giurisdizione.

RICCIO. Non vi è dubbio che il processo relativo alla pericolosità sociale vada giurisdizionalizzato perché, oggi, si ledono quelli che sono i diritti dell'imputato. Infatti, soltanto quando si arriva alla comminazione della pena oltre che delle misure di sicurezza, il processo relativo alla pericolosità sociale rimane nel quadro strettamente giurisdizionale.

Ma, anche in questo caso, si è molto discusso se la sentenza, che commina soltanto una misura di sicurezza, in quanto esclude la responsabilità ed afferma le pericolosità, possa essere impugnata e come lo possa essere. Proprio per superare delle ambiguità che possono nascere dall'applicazione di misure di sicurezza, che hanno assunto oggi almeno tre significati, mi permetterei di suggerire una formulazione di questo genere: giurisdizionalizzazione del processo avente per oggetto la pericolosità sociale. Così si determina il concetto da cui nasce la misura di sicurezza, considerata anche in rapporto alla Costituzione.

MANNIRONI. Ritengo che lo spirito informativo del punto 35) del disegno di legge sia identico; forse è stato espresso male e può prestarsi all'equivoco, ma il concetto è chiaro.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero affermare che, per quanto concerne la giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza non ho alcuna preoccupazione. È un fatto talmente pacifico che non capisco la necessità di specificarlo così chiaramente, tanto più che questa espressione, mi pare, possa prestarsi ad equivoci.

Vorrei, piuttosto, che questo concetto venisse sostanzialmente completato con alcuni elementi per confermare la nostra intenzione di giurisdizionalizzare le misure di sicurezza. Intendo riferirmi a tre elementi che vorrei fare oggetto di un mio emendamento.

Innanzitutto, nel procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, non sempre, alla stregua delle norme del codice vigente, siamo certi della pericolosità dell'imputato. Il proscioglimento o l'assoluzione dell'imputato per vizio totale o parziale di mente può avvenire soltanto in caso di malattia psichica, di turbamento o di riduzione della capacità di intendere o di volere, conseguente a stato contingente anche da malat-

tie fisiche; pertanto, anche da un semplice attacco influenzale, può derivare riduzione di questa capacità. Ciò nonostante, ai sensi del nostro codice, il prosciolto per vizio di mente deve essere sempre internato in un manicomio giudiziario. Per esempio, il sordo muto, che abbia commesso il fatto in stato di incapacità di intendere o di volere, va prosciolto, però è ricoverato in manicomio.

Il codice presuppone, in via definitiva, che in tutti i casi di incapacità di intendere o di volere, determinati da vizio di mente, sia necessaria una cura di ordine psichico, indipendentemente dalla pericolosità sociale dell'imputato. Quindi mi sembra opportuna una prima affermazione e, cioè, necessità dell'accertamento preliminare dell'effettiva pericolosità del soggetto. È vero che, a suo tempo, bisognerà anche apportare una modifica al testo del codice penale, ma è pure vero che è lecito affermare, in questa sede, l'impossibilità di applicare una misura di sicurezza, salvo che non sia certa la pericolosità dell'individuo.

RICCIO. Va tenuto presente che l'articolo 204 del codice penale è tassativo. Quindi l'accertamento della pericolosità sociale non è un presupposto essenziale senza il quale non può essere data la misura di sicurezza; il presupposto, invece, è di altra natura e cioè quello di dare le garanzie giurisdizionali che mancano nell'attuale processo.

Pregherei di non insistere su questo punto perché, in tal modo, andremo a modificare delle norme di diritto sostanziale. Limitiamoci invece, a dare queste garanzie giurisdizionali. In sede di modifica del codice penale vedremo, poi, quale estensione e quale contenuto converrà dare al processo di pericolosità criminale, anche perché su questo punto vi è in corso una completa evoluzione di idee.

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Riccio, l'articolo 222 del codice penale afferma che chi è prosciolto va a finire in un manicomio giudiziario anche se non è pericoloso. Tutto il processo delle misure di sicurezza è contenuto nel diritto sostanziale. Se fosse vera la tesi del deputato Riccio, non dovremmo parlarne in questa sede. Se, invece, lo facciamo ciò deriva dal fatto che una larga parte della dottrina sostiene che il processo sulle misure di sicurezza va inserito nel codice di rito. Se così non fosse, questa non sarebbe la sede più opportuna per discutere della materia.

Piuttosto che parlare genericamente di giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza, penso sia necessario dare a questa formula un contenuto più completo. Innanzi tutto bisognerebbe affermare il principio, secondo me non pacifico, che la misura di sicurezza va applicata soltanto alle persone socialmente pericolose e, quindi, previo accertamento della pericolosità dell'imputato. Non sono d'accordo sul fatto che la pericolosità

possa essere presunta. In secondo luogo, mi pare che bisogna assicurare al procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza la garanzia del contraddittorio. In terzo luogo ritengo necessario assicurare al processo per l'applicazione delle misure di sicurezza la garanzia dell'impugnabilità del provvedimento stesso.

Presento, quindi, il seguente emendamento:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« Revisione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza al fine di assicurare un effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità del provvedimento ».

PRESIDENTE. A questo punto, oltre al testo del disegno di legge, all'emendamento Guidi, a quello Valiante ora presentato, vi è un emendamento Milia che propone:

Al punto 35) aggiungere le seguenti parole:

« Al fine di assicurare all'interessato le garanzie giurisdizionali previste dal dibattito in quanto applicabili ».

Infine il deputato Riccio propone:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza ».

ACCREMAN. Mi pare che nell'emendamento proposto dal relatore Valiante ci sia l'accoglimento di tre esigenze: l'accertamento della pericolosità, il contraddittorio assicurato, l'impugnabilità del provvedimento. Queste cose ci sono anche nell'emendamento di parte comunista a firma del collega Guidi. Mi pare però che nell'emendamento Valiante non venga, viceversa, accettato il principio della giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza. Questa omissione va sanata perché lo scopo fondamentale di questo principio che stiamo esaminando, mi sembra sia quello di consentire il contraddittorio anche in un procedimento amministrativo: così, con l'aria di volere riconoscere molto, probabilmente si riconosce pochissimo o niente rispetto allo scopo fondamentale che volevamo raggiungere, che è quello di assicurare che sia un giudice a pronunciarsi sulla applicazione di queste misure.

Non vedo alcuna difficoltà nel completare il testo dell'emendamento Valiante premettendovi l'emendamento Riccio: « Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza ».

PRESIDENTE. Proporrebbe l'unificazione dell'emendamento Riccio con quello Valiante? Il testo sarebbe, quindi, il seguente:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza al fine di assicurare un effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità del provvedimento ».

RICCIO. Si capisce che questo processo tende ad un obiettivo, che è quello della garanzia dalla pericolosità sociale. Proporrei perciò, per ragioni tecniche, di condensare il principio. Però, se si volesse insistere nella formula, anche analitica, testè letta dal Presidente, vorrei pregare di togliere quell'« effettivo », dato che in questa sede non possiamo incidere su principî e norme del codice penale modificando il criterio della pericolosità che attualmente è presunta.

Quando venne fatto il codice penale attuale, non era possibile prevedere un processo di sicurezza, perché allora le misure di sicurezza erano considerate soltanto come un accessorio del processo penale vero e proprio. Ecco, perché, la norma si trova soltanto nel codice penale e non anche nel codice di procedura penale. Oggi vogliamo che, a fianco del processo penale o contemporaneamente ad esso, e automaticamente in altri casi, il processo di sicurezza si svolga con tutte le garanzie giurisdizionali. Quindi, mi permetterei di insistere per la votazione del mio testo.

MILIA. Vorrei pregare il relatore Valiante di vedere se sia possibile includere nel suo emendamento anche il mio, e cioè aggiungervi le seguenti parole: « ai fine di assicurare all'imputato le garanzie giurisdizionali previste dal dibattimento in quanto applicabili ».

Ho usato in questo emendamento la formula che è stata esplicitamente usata per le misure di pubblica sicurezza, dove si dice che vengono inflitte dal tribunale con il rispetto delle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Con questa formula mi sembra che si raggiungerebbe il massimo della chiarezza, in quanto completerebbe le altre due proposizioni contenute nell'emendamento Valiante, cioè la possibilità di impugnazione e l'accertamento effettivo della pericolosità sociale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione. Preferirei, come formula più comprensiva, quella proposta dal deputato Riccio. Però, se si vuole specificare il concetto, non ho obiezioni di principio e mi rimetto alla Commissione, suggerendo di togliere l'aggettivo « effettivo » come già è stato proposto.

VALIANTE, *Relatore*. Credo che vi sia una divergenza di opinioni sulla parola « giurisdizionalizzazione ». Il collega Riccio ha detto: è ovvio che ci sia la garanzia del contraddittorio in un procedimento giurisdizionale. Questo principio lo scopre solo adesso, onorevole Riccio ! Fino ad ora abbiamo tanto gridato contro l'istruttoria perché non c'era la garanzia del contraddittorio ! Chi ha mai negato che l'istruttoria non sia un atto giurisdizionale ? Probabilmente, lei comprende nel concetto di giurisdizionalizzazione molti altri elementi, più di quanto io ne comprenda.

PRESIDENTE. L'importante è trovarsi d'accordo sul contenuto. Il fatto di non convenire su di una espressione, su cui dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di dare la loro interpretazione, può soltanto essere il risultato dell'appartenenza a diverse scuole. È necessario, pertanto, specificare che cosa si intenda dire.

VALIANTE, *Relatore*. Stavo concludendo in questo senso, signor Presidente, e la ringrazio di avermi preceduto. Proprio per evitare che ci siano divergenze di opinioni accetto il termine proposto dal deputato Riccio: « giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza » votando successivamente il mio emendamento che si riferisce a dei punti essenziali del procedimento di pericolosità sociale.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Milia se accetti questa formulazione che sarebbe comprensiva anche della sua, e cioè:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza al fine di assicurare il giudizio sulla pericolosità, la garanzia del contraddittorio, la impugnabilità dei provvedimenti ».

VALIANTE, *Relatore*. Direi di mettere il punto e virgola dopo le parole « misure di sicurezza » e subito dopo: « effettivo giudizio sulla pericolosità, garanzie di contraddittorio e impugnabilità del provvedimento ».

MILIA. Il mio emendamento dice qualche cosa di più e, cioè, che in sede di giudizio sulla pericolosità andrebbero applicate le stesse norme che si seguono nel dibattimento di primo grado. Mi sembra che questo non « guasti » perché non sta a significare solo contraddittorio ma, anche, possibilità di dedurre prove testimoniali su determinate affermazioni o accuse nei confronti dell'imputato.

Sostengo la votazione del mio emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Non sono d'accordo, onorevole Milia, sulla possibilità di introdurre la formalità del procedimento pubblico, orale, per l'applicazione dei principî delle misure di sicurezza. Oltre tutto non sarebbe nemmeno utile all'interessato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Do lettura dell'emendamento Riccio-Valiante che, se approvato, assorbirà il testo del disegno di legge e gli altri emendamenti presentati. Il testo, se non vi sono osservazioni, sarebbe il seguente:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza; giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti ».

VALIANTE, *Relatore*. Insisto sul mantenimento del termine « effettivo » dopo la parola: « sicurezza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento per divisione. Do lettura delle parole:

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza ».

Le pongo in votazione.
(*Sono approvate*).

Pongo in votazione la parola:
« effettivo ».
(*È approvata*).

Pongo in votazione la parte restante dell'emendamento:
« giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti ».
(*È approvata*).

Do lettura dell'emendamento del deputato Milia su cui il relatore ha espresso parere contrario:

Aggiungere all'emendamento Valiante le parole:

« Al fine di assicurare all'interessato le garanzie giurisdizionali previste per il dibattimento in quanto applicabili ».
(*Non è approvato*).

Do lettura del punto 35) che a seguito degli emendamenti e ad alcune lievi modifiche formali risulta così formulato:

« Giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto, il punto 35) rimane così formulato:

n. 35) « *Giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti* ».

Superato il punto 35), ritorniamo al nuovo punto proposto dal deputato Zoboli, che avevamo accantonato in una precedente seduta, data l'assenza del proponente.

Do lettura dell'emendamento:

Dopo il punto 35) aggiungere il seguente:

« Partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia mediante l'istituzione della giuria nei processi di corte d'assise ».

Onorevole Zoboli vuole illustrare il suo emendamento ?

ZOBOLI. L'emendamento mira a dare alla partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia un riconoscimento concreto in armonia con il principio stabilito dalla Costituzione ed anche per confermare il concetto che lo Stato non può essere in antagonismo con la società. Si ritiene che il condannato da un giudice popolare abbia la coscienza che la condanna non è venuta per un contrasto con la società ma è stata data dal « prossimo » per quanto ha commesso.

Le giurie popolari furono soppresse nel 1931 e vennero sostituite con lo « scabinato ». Nel 1946, con la legislatura repubblicana, furono nuovamente istituite. Il guardasigilli del primo Governo De Gasperi si fece presentatore di una proposta di legge per riformare le corti d'assise. Il Consiglio dei ministri l'approvò in virtù della delega legislativa che allora vigeva e deliberò di dargli vigore di legge. La proposta fu accettata dal Re Umberto II che la sanzionò e la promulgò il 31 maggio 1946.

La legge, però, non è mai diventata operante ed è rimasta in sospenso per cinque anni a causa di un artificio contenuto nell'articolo 29 della legge stessa. Tale articolo stabiliva che il guardasigilli avrebbe dovuto provvedere, con proprio decreto, a fissare la data di inizio del funzio-

namento delle corti di assise. Ora, tale decreto non è stato mai emanato. Il Ministero, di propria volontà, ha impedito per cinque anni il funzionamento della corte di assise. Siamo, poi, ritornati allo scabinato che è uno strumento ibrido, insoddisfacente ed insicuro.

Nella disparità esistente fra il magistrato togato ed il giudice popolare succede che o gli assessori vengono annullati dalla volontà del magistrato, ed allora il sistema è incrinato dato che il giudice popolare non ha voce in capitolo perché il magistrato, prevalendo con la sua preparazione tecnica, lo annulla; oppure gli assessori reagiscono e, in quest'ultimo caso, il magistrato — ne abbiamo avuto lunga esperienza — fa la cosiddetta sentenza « suicida » che ferisce il sistema della giustizia. Questa sentenza, che falsa la volontà del giudice popolare, è un ripiego sleale e ci induce a dedurre che lo scabinato non è certamente il sistema più idoneo per amministrare la giustizia in quanto si presta alla slealtà e contraddice il principio democratico.

Si osserva che i giudici popolari non avrebbero molta capacità, a giudicare affermando che il magistrato è più idoneo. Ma questa presunta mancanza di capacità trova una smentita in tutte le altre nazioni, che hanno lo stesso nostro grado di civiltà e dove funziona la giuria popolare; inoltre, è necessario ricordare che non è ammessa l'ignoranza della legge penale e che, anzi, la responsabilità penale poggia sopra questa premessa. Da una parte il cittadino è tenuto a conoscere la legge penale, dall'altra parte non lo si ritiene capace di giudicare. Non è, poi, detto che i cittadini giurati siano degli ignoranti; possono chiedersi determinati requisiti. È, soprattutto, indispensabile che nei gravi processi in corte di assise sia la coscienza popolare a stabilire la punibilità o meno dell'imputato — non dimentichiamo che è il popolo il titolare della giustizia — superando le sottilizzazioni di stretto ordine tecnico.

Un ultimo punto, che mi rimane da esaminare e che potrebbe essere una obiezione circa l'introduzione nel nostro sistema della giuria, viene dall'articolo 111 della Costituzione, ove si legge: « Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ». Non è detto che non si possa strutturare un giudizio con la giuria popolare che esprima la propria decisione anche motivandola. Mi sovvengo del parere espresso dal deputato Dominedò, nel corso dell'esame della legge sull'introduzione dei giurati in corte di assise. Egli affermò che la motivazione — ossia un processo logico — sussiste sempre in una sentenza della giuria data la concatenazione dei vari quesiti e la concatenazione delle varie risposte ai quesiti.

Credo di avere, sia pur brevemente, illustrato a sufficienza il mio emendamento aggiuntivo, tendente a reintrodurre un istituto che risponde alla coscienza dei popoli di più avanzata civiltà e che è tipico della democrazia. Basti ricordare il Carrara, il quale affermava che l'abolizione delle

giurie è una caratteristica dei regimi tiranni; quando si affaccia un tiranno in un paese, scompare la corte di assise e questo principio è confortato da numerosi esempi storici.

In sostanza, si tratta di realizzare concretamente un obbligo che abbiamo con il carattere democratico del nostro ordinamento penale, eliminando quel sistema, oggi vigente, che si è dimostrato difettoso, cioè lo scabinato.

RICCIO. Desidero fare tre osservazioni, per pregare l'onorevole Zoboli di non insistere sul suo emendamento.

Siamo di fronte ad un caso il cui principio è fissato dalla Costituzione. L'ultimo comma dell'articolo 102, infatti, dice: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ». Non dobbiamo dimenticare che, richiamando i principî costituzionali nell'alea dell'articolo 2 della nostra legge delega, non abbiamo trascurato nemmeno questo principio. Dubito che si possa, da parte del Parlamento, in sede di legge di delegazione, indicare dei principî che sono già indicati nella Costituzione. Sostanzialmente, se il principio è stato già indicato al legislatore, è chiaro che non potrà non essere tenuto presente da quest'ultimo, nel momento in cui si accingerà a formulare la norma definitiva. Ma questo dubbio sulla correttezza, in rapporto ai limiti della legge delega, può essere superato dall'osservazione che ho fatto.

Sostanzialmente, il deputato Zoboli chiede che si dica che la dimensione della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia è totalitaria, nel senso che in determinati procedimenti si abbia solo il giudice popolare. Però, il Parlamento non ha ritenuto di accogliere questa interpretazione dell'articolo 102 della Costituzione. Ricordo che, in sede di discussione della legge sulle modifiche delle corti di assise, ci trovammo tutti d'accordo che questa formula poteva andare da una dimensione massima comprendente i soli giudici popolari a una dimensione minima, addirittura, di soli giudici togati.

Porre questo problema, oggi, in questa sede non mi sembra opportuno, in quanto significherebbe voler dare una interpretazione particolare alla norma costituzionale. Se si volesse giungere all'interpretazione che il deputato Zoboli dà all'articolo 102 della Costituzione, la via più corretta sarebbe quella di presentare una legge di interpretazione autentica della Costituzione.

Pertanto, mi permetto di pregare il deputato Zoboli di non insistere sul suo emendamento, sotto un aspetto tecnico legislativo per non turbare quello che è stato l'equilibrio che abbiamo stabilito con il richiamo

espresso nell'alinea di questo articolo 2 della legge delega ai principi costituzionali.

Sotto un certo aspetto sarebbe meglio lasciare la norma costituzionale così com'è, in modo che possa essere d'indicazione al legislatore ordinario qualora volesse modificare il contenuto del processo in corte di assise.

MARTUSCELLI. Anche io preferirei che l'argomento fosse regolato con legge costituzionale anziché in questa sede in cui, tra l'altro, si stabiliscono principi e criteri secondo i quali sarà riformato il codice di procedura penale. Non credo che questo lavoro possa investire anche l'ordinamento giudiziario, cioè i criteri che presiedono alla composizione di uno dei collegi giudicanti.

PRESIDENTE. Dopo quest'ulteriore invito, l'onorevole Zoboli insiste sull'emendamento ?

ZOBOLI. L'articolo 102 della Costituzione dice che la legge regola i casi della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Ma un codice di procedura penale non è forse già di per sé una legge ? Non ha la più vasta dimensione che possa assumere una legge ? Mi sembra che questo emendamento, attinente alla forma del giudizio, trovi in questa sede la sua più esatta collocazione e non abbia bisogno di una legge autonoma, quando può essere inserito nel corpo di una legge, come questa che ha tutti i crismi della validità.

DE FLORIO. Credo che l'interpretazione data dal deputato Riccio si discosti dal significato vero che il deputato Zoboli vuole dare al proprio emendamento.

Non ci troviamo in tema di una generica riaffermazione del principio costituzionale; non ce ne sarebbe bisogno né, tanto meno, mi sembra necessaria una generica predeterminazione della partecipazione del popolo a certe forme di magistratura. Con l'emendamento si intende affermare un principio ben più preciso: la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia deve avvenire in una forma diversa da quella attuale. Vi sono state, su questo argomento suggestivo, discussioni molto più ampie di quanto può essere consentito svolgere in questa sede.

Da tutti i congressi giuridici, che si sono occupati della questione delle corti di assise, è uscita unanime la constatazione che lo « scabinato » rappresenta la peggiore formazione della corte di assise. In dottrina vi sono due schieramenti: quelli che chiedono il giudice togato allo stato puro e coloro che vogliono, sulla riaffermazione di un principio di

democrazia, la formazione di una gerarchia di poteri popolari, con effettivi poteri e non in una forma di subordinazione, mortificata dalla predominante volontà del presidente il quale, se eccezionalmente viene messo in minoranza, ricorrerà a quelle famose sentenze « suicide ».

Credo sia importante che, in sede di riforma del codice di rito, si riaffermi questo principio costituzionale, dando a tale riaffermazione non un senso generico di partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, ma il senso preciso di partecipazione del popolo nei processi di assise attraverso quella speciale forma della composizione della giuria.

Il deputato Riccio ha detto che si tratta di una questione complessa, da esaminare con legge costituzionale. Vi è, infatti, il problema della motivazione, della forma, della composizione, dei poteri della giuria popolare, delle richieste che il presidente può formulare a questa giuria. Ne deriva, quindi, tutta una ristrutturazione del giudizio di assise in virtù della presenza della giuria popolare.

Ma è opportuno, indispensabile, che in questa sede, volendo fare un nuovo codice di rito, più aperto, più democratico, più rinnovato, si richiami il principio in questi termini. Sarà, poi, cura del Parlamento, se non vorrà delegare questa materia, di presentare proposte di legge da discutere con il metodo ordinario.

All'inizio dei nostri lavori l'onorevole Leone affermò il principio: nulla impedisce che durante il momento della elaborazione del nuovo codice da parte del legislatore delegato, il Parlamento continui a rivendicare il proprio potere autonomo di elaborare e di presentare leggi sulla stessa materia delegata.

Penso che quando riaffermiamo il principio e, nel contempo, vogliamo sottrarre al legislatore delegato un'indicazione generica su di una materia così complessa, nulla impedisca che il Parlamento possa attivarsi a presentare subito dopo o contemporaneamente un adeguato progetto di legge.

VALIANTE, *Relatore*. Anzitutto condivido l'opinione della inopportunità di trattare la modificazione della composizione della corte di assise in questa sede, come già ricordato dai deputati Riccio e Martuscelli. Desidero, inoltre, far presente che la legge per l'ordinamento della corte di assise è sempre stata approvata con provvedimento distinto dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Questo perché non si ritiene che la struttura della corte di assise debba essere sempre immutabile come quella di altri organi giudicanti. Si ritengono, pertanto, possibili in quanto opportune, eventuali modificazioni in relazione al progresso della coscienza popolare, alle più ampie possibilità di partecipazione più o meno diretta del popolo a questa amministrazione della giustizia.

Sarebbe inopportuno condizionare la riforma della struttura della corte d'assise, che necessariamente è una grande riforma, ad un punto dei criteri della legge delega per la riforma del codice di procedura penale, ma sarebbe anche inopportuno inserire questa riforma senza una seria ragione nel codice di procedura penale.

Quanto al merito, ricordo che l'articolo 102 della Costituzione, non solo nella parte richiamata dal deputato Riccio, ma anche nella restante parte presenta gravi problemi di applicazione costituzionale.

Cosa si chiede con l'emendamento Zoboli ?

Che l'attuale composizione delle corti d'assise, basata sulla presenza di due giudici togati e di sei giudici popolari, che decidono insieme in camera di consiglio e prendono insieme la responsabilità e della motivazione e della decisione, sia sostituita da una giuria che agisca indipendentemente dal giudice togato e che decida da sola sulla colpevolezza, lasciando al giudice togato soltanto la decisione sul *quantum* della pena.

Ora, l'articolo 102 della Costituzione stabilisce, come principio generale ed assoluto, che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari secondo le norme sull'ordinamento giudiziario. Principio che non soffre eccezioni resta sempre quello che la giustizia è amministrata sempre ed in ogni caso da magistrati.

L'ultimo comma dell'articolo 102 dice: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ». Ma « partecipazione » significa ovviamente « collaborazione » con il magistrato; aggiunta, integrazione, eventualmente anche più larga — come accade per le giurie popolari — ma non significa mai una sostituzione al magistrato.

E la conferma di ciò si trova proprio nell'articolo 111 della Costituzione, ricordato dal collega Zoboli, secondo cui i provvedimenti giurisdizionali sono motivati, mentre, per principio, la decisione della giuria è una decisione immotivata che si manifesta soltanto attraverso la maggioranza o l'unanimità dei voti che si esprimono con un « sì » o con un « no ».

Ad ogni modo, a proposito dell'osservazione del collega Zoboli, che tutti i paesi moderni hanno il processo penale con giuria, posso affermare che questo sistema si va riducendo e limitando sempre più. Oramai, il novanta per cento dei processi penali inglesi si svolge davanti al giudice ordinario, e non davanti alla giuria. Alla giuria sono riservati — quando gli imputati non ne facciano richiesta in contrario — soltanto alcuni grossi processi, specialmente per delitti contro lo Stato.

Questo vuol dire che non è vero che il principio della giuria tenda ad allargarsi sempre di più; tende, invece, a restringersi, perché è proprio una conquista degli ordinamenti civili moderni quella di affidare la

funzione giurisdizionale a giudici togati, che sono quelli che offrono maggiori garanzie per la loro indipendenza, la loro capacità tecnica e, soprattutto, per la loro capacità di motivare il provvedimento giurisdizionale, cosa che non potrebbe fare la giuria popolare.

Per questi motivi — e sottolineo soprattutto il primo, quello dell'inopportunità della trattazione della questione in questa sede — sono contrario all'emendamento Zoboli.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo che le argomentazioni portate dal relatore, insieme a quelle dei deputati Riccio e Martuscelli, bastino a testimoniare la non opportunità della approvazione dell'emendamento in questa sede.

Anche se non si volesse condividere la tesi del relatore, che mi sembra molto coerente e seria, basterebbe il fatto che essa sia opinabile per approfondire il concetto di opportunità che questa materia venga trattata organicamente come argomento a se stante, cogliendo tutti i nessi possibili, con riferimento ad una interpretazione coerente della Costituzione, tale da non prestarsi ad eventuali difetti di costituzionalità.

Queste garanzie non possiamo raggiungerle attraverso un solo punto della legge delega. Ecco, perché, ha ragione il collega Riccio, quando dice che è opportuno che questa materia sia deferita all'esame del legislatore ordinario.

Ricordo, poi, il rilievo del deputato Martuscelli e, cioè, che con questo emendamento si incide sull'ordinamento giudiziario. Quindi, anche da questo punto di vista, il tema andrebbe stralciato, anche allo scopo di non compromettere una eventuale futura soluzione, perché è chiaro che non si esclude, in linea di principio, che la giuria popolare possa essere nuovamente introdotta nel nostro ordinamento. Certo, con la nostra attuale Costituzione, la giuria popolare non può più essere quella cui eravamo abituati; non può, cioè, essere un giudice che assorba in sé tutto il giudizio, ma si pone unicamente quale elemento di collaborazione. C'è, inoltre, anche il problema della motivazione della decisione; sono tutte cose che non potendo esser affrontate in sede di formulazione dei principî di questa legge delega resterebbero largamente pregiudicate.

Per questi motivi, a nome del Governo sono contrario all'approvazione dell'emendamento, senza però dare a questa opposizione il carattere di una reiezione del principio della istituzione della giuria popolare che rimane un problema aperto ma, semplicemente, perché ritengo di non poterla accettare in questa forma ed in questa sede.

ZOBOLI. Prendo atto — e desidero che sia messo a verbale — del fatto che la riserva è di forma e non di sostanza. La Commissione non respinge il principio della giuria popolare dato che la gran parte degli

interventi si sono incentrati sulla preoccupazione costituzionale che sia necessaria una legge autonoma e che questo punto non possa essere disciplinato da una legge delegata.

Premesso che ritengo che la giuria possa operare in forma autonoma, senza essere alle dipendenze di alcuno, per il dettato dell'articolo 102 della Costituzione, preso atto del fatto che la preoccupazione suscitata dal mio emendamento si riferisce soltanto alla forma, non ho alcuna difficoltà a ritirarlo, riservandomi di presentare, una apposita proposta di legge per l'istituzione della giuria popolare nei giudizi di corte d'assise.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento Zoboli.

Passiamo al nuovo punto proposto dal relatore Valiante, che è così formulato:

Dopo il punto 33) aggiungere il seguente:

« Potere della parte civile di impugnare le sentenze penali, ove sia preclusa l'azione civile ».

VALIANTE, *Relatore*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro di questo emendamento. Do lettura del seguente emendamento Guidi:

Dopo il punto 33) aggiungere il seguente:

« Revisione del procedimento per cassazione in modo: 1) da conferire alla suprema corte l'esclusivo sindacato di legittimità e da riservare alle sezioni unite della corte d'appello competente il sindacato sulla motivazione logica della sentenza, e per contraddittorietà fra la parte motiva ed il dispositivo di essa; 2) da escludere il procedimento a sezioni unite; 3) da prevedere il diritto di replica delle parti al dibattito ».

VALIANTE, *Relatore*. Il primo punto dell'emendamento Guidi si riferisce alla nota discussione sull'opportunità di mantenere il ricorso per la motivazione alla corte di cassazione.

Da molti si insiste perché il giudizio di cassazione sia un mero giudizio di legittimità, cioè vertente soltanto sulla violazione della legge, e non anche sulla contraddittorietà fra motivazione e dispositivo. A parte la previsione del codice, spesso la contraddittorietà della motivazione è considerata una vera e propria violazione di legge.

L'emendamento Guidi, per il modo con cui è formulato, non pone solo il tema di questa opportunità ma, addirittura, suggerisce la creazione di un organo che attualmente non esiste: le sezioni unite della corte d'appello.

L'onorevole Leone, che sostiene una certa tesi, parlerebbe forse di cassazione regionale.

Già l'altra sera abbiamo rilevato come le sezioni unite delle corti d'appello siano un organo che in alcune sedi distrettuali non esisterebbe data l'attuale mancanza di una pluralità di sezioni. Ora, e per l'inopportunità di decidere in questa sede il problema del ricorso per cassazione per la contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo di una possibile incidenza di questa contraddittorietà in una violazione di legge e per l'impossibilità di prevedere l'istituzione delle sezioni unite delle corti d'appello, e per quella, infine, dell'eventuale costituzione delle cassezioni regionali, mi dichiaro contrario alla prima parte dell'emendamento Guidi.

Mi dichiaro contrario anche alla seconda parte. Mi sembra che il procedimento a sezioni unite della corte di cassazione, anche se richiede più tempo, garantisce meglio l'uniformità del diritto. Se questo vuole essere un seguito della polemica contro il potere di interpretazione definitiva della corte di cassazione non credo che la polemica sia ben centrata.

In relazione all'esigenza, di cui alla Costituzione, che la cassazione sia l'interprete del diritto, sia pure con effetti non definitivamente vincolanti, come attualmente disposto dal nostro ordinamento, non mi sembra che l'esclusione del giudizio a sezioni unite possa rispondere alle esigenze sostenute dai presentatori dell'emendamento.

Il diritto di replica delle parti al dibattimento non mi pare che vada esplicitamente previsto in una legge delega. Neppure nei procedimenti di primo grado ed in grado d'appello la replica costituisce diritto assoluto. Prevederlo, come tale, per la discussione davanti alla corte di cassazione mi sembra inopportuno.

Concretamente, dunque, sono contrario a tutto l'emendamento a firma dei colleghi Guidi ed altri.

ACCREMAN. Pregherei l'onorevole Presidente di sospendere la discussione sull'emendamento Guidi ed altri. Non è presente il proponente e delle perplessità sorgono un po' in ciascuno di noi. Soprattutto mi sembra che si voglia riconoscere alle sezioni unite della corte d'appello di giudicare solo sulla motivazione logica della sentenza; ma il corrispettivo dovrebbe essere la non impugnativa in grado d'appello davanti al tribunale. Inoltre, le sezioni unite di una corte d'appello, dove esistano solo due sezioni, sarebbero costituite dalla sezione che ha emesso la sentenza e dall'altra.

PRESIDENTE. Sono costretto, onorevole Accreman, a non accogliere la sua richiesta di rinvio. L'altra sera, quando non era presente alcun

rappresentante del gruppo comunista, io stesso, tenendo conto della fondatezza, di taluni vostri emendamenti, li ho accantonati. Oggi, peraltro, ho già usato la cortesia al deputato Guidi assente, di non dichiarare decaduti i suoi emendamenti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario all'emendamento Guidi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Guidi ed altri:

« Revisione del procedimento per cassazione in modo: 1) da conferire alla suprema corte l'esclusivo sindacato di legittimità e da riservare alle sezioni unite della corte d'appello competente il sindacato sulla motivazione logica della sentenza, e per contraddittorietà fra la parte motiva ed il dispositivo di essa; 2) da escludere il procedimento a sezioni unite; 3) da prevedere il diritto di replica delle parti al dibattito ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Vi è, quindi, un nuovo punto a firma del deputato Zoboli. Ne do lettura:

Dopo il punto 33) aggiungere il seguente:

« Per tutti i gravami — opposizione a decreto, appello e ricorso — è stabilito un unico termine di giorni cinque. I gravami possono essere presentati dall'imputato e dal difensore nella cancelleria penale del giudice *a quo*, oppure in quella della pretura ove risiedono ».

I criteri contenuti in questo emendamento sono assorbiti dalle nostre precedenti decisioni quando abbiamo trattato dei termini per l'impugnazione al punto 31-*bis*) per cui lo dichiaro precluso.

Passiamo, ora, ai seguenti nuovi punti proposti dal relatore Valiante:

Dopo il punto 36) aggiungere il seguente:

« Unificazione presso il pubblico ministero della esecuzione penale, salve le funzioni proprie del giudice di sorveglianza.

Riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione ».

Contestualmente esaminiamo anche quello proposto dal deputato Galdo:

Dopo il punto 36) aggiungere il seguente:

« Risarcimento di ufficio in tutti i casi in cui la detenzione subita non sia stata confermata da una sentenza di condanna.

VALIANTE, *Relatore*. Ritiro la prima parte dell'emendamento. Circa il problema di cui alla seconda parte che è collegata all'emendamento Galdo si è discusso a lungo. Vi sono all'esame della nostra Commissione diverse proposte di legge ed esiste un principio di attuazione in una legge approvata nella scorsa legislatura. Non vi sarebbe, dunque, da aggiungere molto, però, non vorrei che il risarcimento fosse deciso d'ufficio. Mi pare che sia necessario ammettere una richiesta da parte dell'interessato anche in relazione alla determinazione della quantità stessa del danno risarcibile che, secondo le regole del nostro ordinamento, deve essere indicato dall'imputato. Ciò va anche a vantaggio di coloro che sono stati incarcerati ingiustamente: le richieste fatte volta per volta possono porre l'ufficio in condizioni di rispondere con maggiore sollecitudine.

ACCREMAN. Il nostro gruppo è favorevole a questo emendamento Valiante, nel senso che riteniamo doversi parlare di riparazione degli errori giudiziari in tutti i casi di ingiusta detenzione, lasciando ad una legge successiva di stabilire quali essi siano.

L'emendamento Galdo, viceversa, prevede il risarcimento, in tutti i casi in cui non segua sentenza di condanna. Considero una cosa del genere altamente pericolosa. In sede di giudizio potrebbe infatti pesare questa obbligatorietà del risarcimento da parte dello Stato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con quanto ha detto il deputato Accreman. L'emendamento Galdo sarebbe certo pericoloso per cui, in ogni caso, è meglio l'emendamento Valiante. Il Governo, però, ha delle perplessità anche su questo emendamento. A cosa si tende con questo principio? Ad estendere la riparazione pecuniaria a favore dell'imputato prosciolto in relazione alla detenzione preventiva, e da qui sorge la mia preoccupazione perché ci troviamo di fronte alla necessità di indicare la copertura dei mezzi finanziari occorrenti...

VALIANTE, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà di ritirare il mio emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono preoccupato della possibilità che attraverso questa formulazione si determini un onere economico che, poi, non possa essere coperto. Dobbiamo tener presente che il Parlamento, già in una precedente occasione, ha respinto l'estensione a più vaste ipotesi del risarcimento del danno in quanto mancava il presupposto della valutazione complessiva dell'onere.

PENNACCHINI. Le argomentazioni del Sottosegretario non mi convincono; non possiamo rimettere all'esistenza di fondi o al parere delle Commissioni finanziarie il principio della riparazione di un sacrosanto diritto come quello del risarcimento nei confronti di chi ha subito ingiustamente una condanna.

Posso anche capire il punto di vista del Governo però, ragionando in astratto e preoccupandoci veramente della vera giustizia intesa nel modo più assoluto e come vertice della regolamentazione della vita sociale, mi pare molto strano assoggettare alla materiale disponibilità di fondi la possibilità o meno di affermare il principio della riparazione pecuniaria nei confronti di colui che sia stato ingiustamente condannato. Per questi motivi sono favorevole all'emendamento Valiante.

Desidero, inoltre, ricordare che su questo specifico punto anch'io avevo presentato un emendamento così formulato:

Dopo il punto 36-bis) aggiungere il seguente:

« Risarcimento di ufficio, sulla base del coefficiente di ragguglio stabilito per la conversione in giorni di detenzione delle pene pecuniarie non eseguite, e senza pregiudizio per l'azione intesa ad ottenere una più equa riparazione, in tutti i casi in cui la detenzione subita non trovi riscontro in una sentenza di condanna ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Valiante e, qualora fosse approvato, si intenderebbero assorbiti gli emendamenti presentati dai colleghi Pennacchini e Galdo.

Resta, naturalmente, il problema della copertura finanziaria e se l'emendamento verrà approvato, dovremo sentire il parere della Commissione bilancio. È chiaro che, in caso di parere negativo da parte della Commissione bilancio, non potrebbe che intervenire un emendamento soppressivo del principio che io stesso mi farei premura di presentare, e sul quale l'Assemblea prenderà posizione in modo definitivo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho espresso le preoccupazioni del Governo, ma se la Commissione ritiene di insistere non posso che rimettermi.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto proposto dal relatore Valiante con l'intesa che se approvato i correlativi punti proposti dai deputati Galdo e Pennacchini si intenderanno assorbiti:

« Riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 36-bis) rimane così formulato:

n. 36-bis) Riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione ».

Comunico che i deputati Bisantis e Mannironi si sono astenuti.

Do lettura di un nuovo punto aggiuntivo presentato dal collega Galdo:

Dopo il punto 36-bis) aggiungere il seguente:

« Previsione di un particolare procedimento per le imputazioni di ingiuria e diffamazione con facoltà di prova, ripristinando l'istituto della citazione diretta, assicurando l'effettiva sollecitudine del procedimento e autorizzando l'impugnazione dell'offeso per la sola motivazione ».

VALIANTE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento del collega Galdo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore e, pertanto, contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Galdo di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Do lettura del seguente nuovo punto proposto dal collega Galdo:

Dopo il punto 36-bis) aggiungere il seguente:

« Revisione delle norme sulla esecuzione penale, accrescendo la diretta sorveglianza del giudice e le ipotesi di intervento dello stesso ».

VALIANTE, *Relatore*. Non vedo che cosa porti di nuovo questa espressione contenuta nell'emendamento proposto dal collega Galdo. Mi dichiaro pertanto contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 12,50.